

Area di Staff

## COMUNICATO STAMPA

**Ricognizione dei fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni  
Gli irregolari in Sardegna sono oltre 54 mila**

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato l'elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni: per la Sardegna, si tratta di oltre 54.000 immobili che, ricorrendone le condizioni, devono ancora essere dichiarati al Catasto fabbricati. Il termine previsto dalla legge per presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale era il 30 novembre 2012, ma i proprietari possono ancora effettuare l'operazione usufruendo dei vantaggi del ravvedimento operoso. Se non viene fatto neanche questo, gli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate procederanno all'accertamento, applicando le sanzioni previste dalla legge.

A guidare la classifica delle costruzioni rurali non ancora dichiarate al Catasto dei Fabbricati è la provincia di Cagliari, con circa 20.000 posizioni da regolarizzare, seguita a breve distanza da Sassari con circa 17.000 e Nuoro, con circa 13.000. Buono il dato relativo a Oristano: le posizioni da regolarizzare sono solo circa 4.000.

**Sanzioni ridotte per chi si mette in regola spontaneamente** - La legge 214/2011 (cosiddetta "Salva Italia") ha previsto l'obbligo, per i possessori di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati. I proprietari inadempienti riceveranno, in questa prima parte del 2017, l'invito a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell'immobile, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. A titolo esemplificativo, queste si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo). Per godere di questo sconto, il proprietario, avvalendosi di un tecnico abilitato, deve presentare agli uffici dell'Agenzia l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

**Quando l'accatastamento non è necessario** - Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

L'elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.

**Cagliari, 7 aprile 2017**